



S. E. PRITANO

Con Intelligenza del Magistrato al Commercio e Navigazione.

Sancito il Mandato d'Amministrazione per cotesto Magistrato al Commercio, e Navigazione, fissato il luogo di sua Residenza, ed assunto già l'esercizio di sue Funzioni, Egli offre a comune Intelligenza il Mandato stesso, da cui derivano le Attribuzioni, che dalla Suprema Autorità del Maggior Consiglio gli furono demandate con Parti delli 4, e 10 Maggio decorso. Fà noto altresì, che le giornate destinate all'ascolto de Ricorrenti, saranno il Lunedì, il Giovedì, e Sabato, eccettuandone le Feste. Egli incomincerà le sue Sessioni dalle due ore prima del Mezzodì.

Mandato del Magistrato al Commercio, e Navigazione.

I. Invigilerà sul Commercio Interno, ed Esterno per facilitare ad ognuno dei detti due Rami la Circolazione, e per estenderla a tutte quelle Corrispondenze, che ponno Promuovere l'utilità, ed il Credito del Paese.

II. Tenirà la Bilancia del Commercio registrando sommariamente le Uscite, e gl'Introiti, ed in Capo ad ogn'anno presenterà uno stato al Governo, accompagnandolo di quelle riflessioni, che servano a rischiarare gl'Interessi del Paese.

III. A quella Categoria di Navigli di Commercio, alla quale il Senato non assegna, e concede de' Patenti, Egli rilascerà i Certificati, o Passavanti secondo quei Metodi, e Condizioni, che saranno fissate nell'Ordinanza, che sarà da lui proposta, e che dovrà esser approvata dal Governo.

IV. I Passavanti, o Certificati, che saranno rilasciati dal Magistrato stesso, come fu Decretato (nell'Articolo precedente), dovranno esser spediti a S. E. Pritano, onde venghi avvalorato dalla sua firma.

V. Non avrà Diritto Giudiziario, che in Argomenti semplici, in Questioni, che accadessero tra l'Equipaggio di qualche Bastimento, o fra qualcuno di questo, e qualche Mercante, e che la Brevità della cosa, o la sollecitudine colla Partenza non rendano compatibile il Metodo, che ordinariamente si osserva fra tutti gl'altri particolari Contendenti, alla Condizione dei quali saranno tutti gli altri Affari Mercantili, nel qual caso le sue Discussioni saranno innappellabili, come pure sarà devoluto innappellabilmente il Giudizio di tutte le Questioni, che insorgessero fra li Mercanti Locali, ed i Commercianti della vicina Terra Ferma.

VI. La Formazione dei Processi per prove di Fortuna appartenirà di pien diritto allo stesso Magistrato come l'Elezione dei Capi di Ricupero, e ogn'altra relativa disciplina; delle questioni poi, che sulle stesse insorgessero sarà devoluto il Giudizio ai Tribunali di Giustizia.

VII. Negli Atti del Magistrato stesso saranno annotati i Protesti delle Cambiali.

VIII. Potrà ricercare in via di Corrispondenza qualche notizia ad ognuno degl'altri Magistrati.

IX. Il Magistrato in progressione alle discipline metodi, ed Ordinanze, che riconoscerà necessarie, ed aderenti alle facoltà sue vitali, ed all'utilità dell'oggetto, a cui deve applicare i propri studj, suggerirà il modo d'istituire una cassa, il cui fondo abbia a formarsi d'alcune contribuzioni insensibili, e niente aggravanti il moto del Commercio per poter con essa accorrere a quei ripari, ed a quelle salutari spese, che devono favorire i Negozianti, ed il Commercio istesso.

X. Avrà due Ministri, un Segretario, un Nodaro: saranno da Lui eletti, ed approvati dal Corpo Rappresentativo. I loro assegnamenti saranno fissati sopra i ritratti di una Tariffa formata dal Magistrato, ed approvata dalla competente Autorità. Il Segretario percepirà i tre Quinti. Il Nodaro gl'altri due.

XI. Avrà pure al suo Servizio un Fante, ossia Comandatore, ch'Egli eleggerà, ed a cui assegnerà un Mensuale Stipendio, che si dovrà prededurre dalla Tariffa prima di far la spartizione a Ministri, come all'Articolo precedente.

Dal Magistrato Commercio e Navigazione li 8. Giugno 1801. S. V. Corfù.

(Spiridion Geromeriati Preside e Proved.)

(Francesco Gallina Proved.)

(Andrea Polini Proved.)

Niccolò Caloguro Seg.

Nella Stamperia di Corfù l'anno 1801.

Ap. Eio. 926
III 74